ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 19

Segnalazione di variazione

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazioni e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-19-segnalazione-di-variazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it